

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 222
(ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016 -
2018 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE), PRESENTATO DALLA GIUNTA IN
DATA 9 SETTEMBRE 2016

- Nel ddl n. 222 è inserito il seguente articolo:

“Art. (Pagamento di tasse automobilistiche non eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi)

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), i contribuenti ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento di violazione per l'omesso pagamento di tasse automobilistiche ed in grado di dimostrare di aver pagato presso un intermediario a cui è stata revocata l'autorizzazione a riscuotere, qualora il pagamento stesso non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per regolarizzare la propria posizione, nelle forme e modalità appositamente definite, eseguendo il pagamento, entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'accettazione degli uffici competenti, della sola tassa dovuta, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, anche nella forma rateizzata di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002).

2. I contribuenti che, trovandosi nella situazione di cui al comma 1, abbiano già regolarmente ottemperato, alla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento delle somme liquidate con l'avviso di accertamento, possono ottenere la restituzione, per rimborso o per compensazione, delle somme pagate a titolo di sanzione ed interessi, presentando idonea e documentata domanda nelle forme e nei termini ordinari di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 20/2002.”.